



2011/08.10/000070-01  
DIRA61000 - 2020/13

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO  
UFFICIO V.I.A.

**Oggetto:** D. LGS. 152/2006 E S.M.I., L.R. 40/1998 E S.M.I..  
PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA DI PIETRA ORNAMENTALE IN LOCALITA' BRICCO  
DEI VOLTI, LOTTI DAL N. 19 AL N. 26, NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.  
PROPONENTI: L.M.G. DI VOTTERO PLACIDO & C. S.N.C., VIA CAVOUR N. 84, 12031 -  
BAGNOLO PIEMONTE E VOTTERO LODOVICO S.R.L., VIA CAVOUR N. 21, 12031 -  
BAGNOLO PIEMONTE.  
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista** l'istanza in data 16.05.2017, con prot. n. 39076, da parte del Sig. Placido Vottero, in qualità di legale rappresentante della L.M.G. di Vottero Placido & C. s.n.c., con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via Cavour n. 84, e da parte del Sig. Lodovico Vottero, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta Vottero Lodovico s.r.l. - intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato;

**Premesso che:**

- i proponenti hanno dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 14 maggio 2017.
- Sul BURP n. 22 del 01.06.2017 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. - *"Cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a poli estrattivi, individuati ai sensi del DPAE, II° stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc – valore costante da assumere indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di polo estrattivo"*.

**Considerato che:**

dal punto di vista progettuale

Il presente progetto di coltivazione si riferisce al proseguimento dell'attività estrattiva nei prossimi 10 anni delle cave di gneiss denominato "Pietra di Luserna" in località Bricco dei Volti in Comune di Bagnolo Piemonte, nella valle del Torrente Luserna, in particolare i lotti n. 19 e 20 in concessione alla Ditta L.M.G. di Vottero Placido & C s.n.c. con sede legale a Bagnolo Piemonte in Via Cavour n. 84 ed i contigui lotti dal n. 21 al n. 26 in concessione alla ditta Vottero Lodovico s.r.l..

L'ultima autorizzazione alla coltivazione della cava era stata rilasciata fino al 29/6/2015 dal Comune di Bagnolo Piemonte con Delibera della Giunta 3 Comunale n. 111 del 29/06/2010, vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 175 del 27/4/2010 che esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione dei lotti di cava dal n. 19 al n. 26. Per motivi legati alla forte diminuzione della richiesta di materiale lapideo negli ultimi anni la Ditta Vottero Lodovico non ha ritenuto di dare corso ai lavori, di notevole impegno economico, sui lotti dal n. 21 al n. 26, di conseguenza non si è resa ancora necessaria la variazione della viabilità interna di cava prevista sui lotti 19 e 20, dove si intende proseguire con l'abbassamento del piazzale fino alla quota autorizzata e poi costruire sopra il rilevato della pista sterrata con blocchi e materiale di risulta, come era previsto nel progetto autorizzato.

Dal punto di vista amministrativo

- In data 12 settembre 2017 era stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.
- Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere integrazioni degli atti documentali formalizzata al proponente con nota prot. n. 70756 del 20.09.2017.
- In data 04.12.2018, con prot. di ric. n. 88257, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota del 05.12.2018, con prot. di ric. n. 88862, l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente a comunicare che l'iter procedurale rimaneva sospeso, in attesa dell'espressione favorevole del Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte in merito all'approvazione della variante urbanistica in argomento.
- In data 21.06.2019, con prot. di ric. n. 47101, la Ditta ha depositato documentazione integrativa relativa alla proposta di Variante al vigente Piano Regolatore Generale. I termini del procedimento VIA rimanevano sospesi in attesa dell'espressione favorevole del Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte.
- Il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS e con nota prot. n. 39052 del 17.06.2019, ha trasmesso la Deliberazione del C. C. n. 23 del 18.04.2019 di approvazione della proposta di Variante urbanistica n. 47 al PRGC, relativa

alla modifica della destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività estrattiva in discussione, i termini del procedimento sono stati riaperti. **(ALLEGATO 1)**.

- Acquisiti tutti gli elementi utili per poter procedere con la procedura, con nota prot. n. 40175 del 20.06.2019, è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 31 luglio 2019.
- In data 21.06.2019 con prot. di ric. n. 40700, i proponenti hanno trasmesso documentazione integrativa di propria iniziativa.
- Nel corso della riunione della Conferenza di Servizi svoltasi nella predetta data, risultano emerse notevoli carenze progettuali tali da non rendere possibile l'espressione di un parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo ex L.R. 23/2016 nonché al rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i.; alla luce di quanto emerso pertanto il proponente ha chiesto una sospensione dei termini procedurali di 120 giorni al fine di produrre ulteriore documentazione atta a chiarire e superare quanto osservato da parte di Regione Piemonte e Provincia.
- Con nota prot. n. 50583 del 02.08.2019 la Provincia ha formalizzato al proponente la succitata sospensione del procedimento in attesa della documentazione integrativa.
  
- In data 28.11.2019 con prot. n. 74299, il proponente ha presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale la documentazione integrativa richiesta in esito alla riunione della Conferenza di Servizi svoltasi in data 31 luglio 2019, permettendo così la riapertura dei termini del procedimento.
- Con nota prot. n. 77002 del 10.12.2019, è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 21.01.2020.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 21 gennaio 2020, è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:
  - ✓ **parere unico favorevole della Provincia di Cuneo** riguardante l'espressione
    - del **giudizio positivo di compatibilità ambientale per anni quindici**;
    - dell'**approvazione del progetto per anni quindici**, secondo quanto previsto all'art. 19, comma n. 3 della L.R. 23/2016;
    - dell'**autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e recupero ambientale ex L.R. 23/2016** - formulato dall'Ufficio Cave provinciale con nota prot. n. 3750 del 21.01.2020 - per **anni cinque** (prima fase) a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo, in merito alla cava in oggetto.-
- Detto parere favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale **(ALLEGATO 2)**.
- ✓ **parere unico favorevole della Regione Piemonte** formalizzato dal **Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** con nota prot. n. 3822 del 21.01.2020, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato al presente provvedimento **(ALLEGATO 3)**; tale nota contiene i seguenti pareri:
  - parere favorevole da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
  - parere favorevole con prescrizioni da parte del Settore Geologico;
- ✓ **parere favorevole**, relativamente agli aspetti urbanistico - edilizi, espresso in Conferenza di Servizi dal rappresentante del **Comune di Bagnolo Piemonte** con nota prot. ric. n. 3502 del 21.01.2020 **(ALLEGATO 4)**.

Da parte del Comune di Bagnolo Piemonte risultava inoltre già pervenuta l'autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. di cui al Provvedimento n. 8 del 13.05.2019 (**ALLEGATO 5**).

In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

#### Dal punto di vista ambientale

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle tre Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata alle seguenti prescrizioni.

1. I lavori siano autorizzati esclusivamente sui lotti n. 19 e 20, in particolare sui mappali 181 parte, 72 parte e 87 parte del Foglio 6 censiti al Catasto dei Terreni del Comune di Bagnolo Piemonte per quanto riguarda la Ditta L.M.G. di Vottero P. & C. s.n.c. e sui lotti n. 21,22,23,24,25,26, in particolare sui mappali 181 parte, 72 parte, 87 parte, 86 parte e 73 parte del Foglio 6 censiti al Catasto dei Terreni del Comune di Bagnolo Piemonte per quanto riguarda la Ditta Vottero Lodovico s.r.l..
2. Ai sensi della L.R. 23/2016, si intendono autorizzati esclusivamente gli interventi di coltivazione e recupero ambientale rappresentati nella situazione di progetto di cui agli elaborati: *"Integrazioni con situazione a 5 anni – Planimetria – 27 novembre 2019"*, *"Sezioni A,B,C,D con fasi intermedie – 27 novembre 2019"*, *"Integrazioni con situazione a 5 anni – Planimetria di recupero ambientale – 27 novembre 2019"*, *"Sezioni di recupero ambientale A,B,C,D – 27 novembre 2019"*.
3. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo e, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Cuneo la planimetria con le monografie di ogni caposaldo e il loro posizionamento.
4. Il Titolare dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a:
  - a. effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Provincia ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
  - b. presentare entro il 30 aprile la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della L.R. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
  - c. corrispondere l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto.
5. Entro il 30 aprile, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare alla Provincia di Cuneo, al Comune di Bagnolo P.te, al Settore di Polizia mineraria, cave e miniere, al Settore Geologico ed al Settore tecnico di Cuneo della Regione Piemonte, al Ministero Beni ed Attività culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento dell'intervento autorizzato, il consuntivo delle opere di

sistemazione e recupero ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire la verifica del rispetto del cronoprogramma a progetto.

6. In relazione ai disposti del D.Lgs. 117/2008 la Ditta deve effettuare il monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione di tali cumuli deve essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale.
7. Entro il 30 marzo di ogni anno, ovvero alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale e comunque in seguito ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, la ditta esercente dovrà esperire un rilievo geostrutturale aggiornato onde provvedere all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera.
8. La coltivazione del giacimento avvenga dall'alto verso il basso, limitando la formazione di fronti laterali e provvedendo, laddove è possibile, al contestuale recupero ambientale delle aree dismesse.
9. L'abbattimento sia attuato con fori ravvicinati e con piccole cariche di esplosivo od altra tecnica idonea ad ottenere superfici di distacco piane e regolari ed evitare la propagazione di fessurazioni nel versante.
10. I fronti residui, a seguito del progressivo abbassamento dei piazzali di cava, devono rispettare la geometria gradonata proposta in progetto, limitando l'altezza dei singoli gradoni ad un massimo di 25 metri per il fronte principale e di 15 metri per i diversi fronti laterali, anche temporanei, che si verranno a formare tra i diversi lotti, sia interni alla cava, che confinanti con i cantieri limitrofi.
11. I piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque.
12. Nel primo quinquennio autorizzato ai sensi della L.R. 23/2016, devono essere realizzati gli interventi per la messa in sicurezza della porzione dei fronti al confine tra i lotti 23 e 24, necessari a completare successivamente l'abbassamento del piazzale nei lotti 21, 22 e 23 e ad impostare il nuovo fronte di scavo nei lotti 24, 25 e 26.
13. La gestione dei rifiuti di estrazione deve avvenire come indicato nel Piano di gestione presentato ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008 e nella documentazione integrativa presentata dalle Ditte a novembre 2019, nel rispetto della normativa vigente in materia. Unitamente a quanto richiesto al punto 5, entro il 30 aprile di ogni anno di attività, deve essere inviata alla Provincia di Cuneo, al Comune di Bagnolo P.te, al Settore di Polizia mineraria, cave e miniere, al Settore Geologico ed al Settore tecnico di Cuneo della Regione Piemonte, al Ministero Beni ed Attività culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, una relazione di consuntivo relativa ai rifiuti di estrazione derivanti dalla coltivazione del giacimento nel corso dell'anno precedente, precisando le volumetrie, le caratteristiche e le diverse destinazioni finali di tali materiali.
14. Ai sensi del c.5 bis dell'art.5 del D.Lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva deve tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa e l'area di essiccazione dei fanghi di segazione dovrà essere destinata esclusivamente a questa operazione.
15. Deve essere assicurata, durante ed al termine della coltivazione, la corretta regimazione e deflusso delle acque meteoriche presenti nell'area di cava, provvedendo ad adeguare la rete drenante con l'evoluzione dell'intervento estrattivo. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto approvato.
16. Durante tutto il primo quinquennio autorizzato ai sensi della L.R. 23/2016, deve essere mantenuta in efficienza la pista esistente sui lotti 24, 25 e 26 al fine di consentire l'accesso alle diverse porzioni del fronte 3 (fronte laterale) e del fronte 1 (fronte principale).
17. Al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata alla Provincia di Cuneo, al Comune di Bagnolo P.te, al Settore di Polizia mineraria, cave e miniere, al Settore Geologico ed al Settore tecnico di Cuneo della Regione Piemonte, al Ministero Beni ed Attività culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale.



18. In considerazione delle difficili condizioni stagionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava devono essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina.
19. L'impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile.
20. Le aree su cui via via si esaurisce la coltivazione mineraria devono essere oggetto di recupero morfologico ed ambientale, contestualmente all'evoluzione dell'intervento estrattivo.
21. Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile.
22. La coltivazione ed il recupero ambientale dell'area avvengano per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.
23. Entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
24. Qualora sia accertata la mancanza od insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, la Provincia attuerà quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione ed alla contestuale escussione della fideiussione presentata.
25. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive onde consentire alla Provincia la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
26. Al termine degli interventi di recupero ambientale venga inviata Provincia di Cuneo, al Comune di Bagnolo P.te, al Settore di Polizia mineraria, cave e miniere, al Settore Geologico ed al Settore tecnico di Cuneo della Regione Piemonte, al Ministero Beni ed Attività culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, una comunicazione di fine lavori, allo scopo di stabilire la data di inizio del periodo di manutenzione delle opere di recupero, la cui conclusione risulta vincolante per la liberazione della garanzia fidejussoria prestata dalla Ditta esercente.

### **Prescrizioni generali:**

- a) in merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
  - 1) il Titolare dell'autorizzazione, almeno 8 giorni prima dell'inizio lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio al Comune di Bagnolo P.te e al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte ai sensi del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, così come modificato dal D. Lgs. 25.11.1996 n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte il "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) di cui all'art. 6 del D. Lgs. 624/1996. In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D. Lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettere anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio;
  - 2) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con cartelli ammonitori in modo tale che loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
  - 3) l'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

- 4) durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- 5) tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- 6) per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- 7) durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
- 8) devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
- 9) deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
- 10) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
- 11) eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06).

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

**Visti:**

- il D.P.R. 12.04.1996 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*” e s.m.i.;
- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto*”

- dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”;
  - la L.R. 01.12.2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”;
  - la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.”;
  - il D.P.G..R. 02.10.2017, n. 11/R “Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”;
  - la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 “Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici (...)”;
  - la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27”;
  - la L.R. 10.02.2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “Servizio Valutazione Impatto Ambientale”.

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 12 settembre 2017, 31 luglio 2019, 21 gennaio 2020 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Accertato** quindi che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 21 gennaio 2020 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento estrattivo proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, richiamate nei precedenti punti da **1 a 26 e Prescrizioni generali**, contenute nell'**ALLEGATO 2**, nonché di quelle di cui agli **ALLEGATI 3-4** in premessa indicati.

**Vista** la nota prot. di ric. n. 39052 del 17.06.2019 che contiene la Deliberazione del C. C. n. 23 del 18.04.2019 di approvazione della proposta di Variante urbanistica n. 47 al PRGC (**ALLEGATO 1**) del Comune di Bagnolo Piemonte.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

#### **DETERMINA**

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di coltivazione di cava di pietra ornamentale in località Bricco dei Volti, lotti dal n. 19 al n. 26, nel Comune di Bagnolo Piemonte presentato da parte del Sig. Placido VOTTERO, in qualità di legale rappresentante della L.M.G. DI VOTTERO PLACIDO & C. s.n.c., con sede legale in BAGNOLO PIEMONTE, Via Cavour n. 84, e del Sig. Lodovico VOTTERO, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta Vottero Lodovico s.r.l. del Sig. Placido VOTTERO, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 26 e Prescrizioni generali delle premesse, che si richiamano integralmente.
4. **DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 2 è subordinato, oltre che alle prescrizioni tutte richiamate al punto 3, contenute nell' **ALLEGATO**



- 2, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI 3-4 in premessa indicati.
5. **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza della Provincia di Cuneo, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA.
  6. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, nonché di quelle contenute nel Parere tecnico conclusivo ex L.R. 23/2016 (**ALLEGATO 2**).
  7. **DI PRENDERE ATTO** del provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS e della Deliberazione del C. C. n. 23 del 18.04.2019 di approvazione della proposta di Variante urbanistica n. 47 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).
  8. **DI RINVIARE**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 23/2016 e s.m.i., al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016 di competenza della Provincia di Cuneo, l'approvazione della variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Bagnolo Piemonte;
  9. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;
  10. **DI CONSIDERARE ACQUISITA**, in senso favorevole, l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 8 del 13.05.2019 (**ALLEGATO 5**).
  11. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
  12. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
  13. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3. nonché l'autorizzazione di cui al punto 5 sono rilasciati:
    - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
    - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
    - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate ai precedenti punti 3, 4 e 6 e 7.
  14. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
  15. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **quindici anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

16. **DI STABILIRE** altresì che, eventuali modifiche rispetto al progetto proposto, necessarie in ordine a difficoltà operative, dovranno essere oggetto di specifica istanza di Variante ai sensi della L.R. 23/2016, previa Verifica di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i..
17. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
18. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
19. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO n. 1 – Deliberazione del C. C. n. 23 del 18.04.2019 del Comune di Bagnolo Piemonte;
- ALLEGATO n. 2 – parere unico favorevole della Provincia di Cuneo riguardante l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale e l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016.
- ALLEGATO n. 3 – parere unico di cui alla nota prot. ric. n. 3822 del 21.01.2020 da parte della Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, cave e miniere;
- ALLEGATO n. 4 – nota prot. ric. n. 3502 del 21.01.2020 da parte del Comune di Bagnolo Piemonte.
- ALLEGATO n. 5 – Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 8 del 13.05.2019.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE  
Dott. Alessandro RISSO